

Antiriciclaggio: potenziali conflitti tra normative di Paesi diversi. Il caso Filippine Articolo 04.03.2013 ([Giovanni Imbergamo](#))

In tema di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo l'Italia, com'è noto, ha adottato da tempo una normativa specifica, che è attualmente rappresentata dagli articoli da 41 a 48 del [D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007](#), integrati dai provvedimenti della Banca d'Italia e dai decreti dei Ministeri della Giustizia e dell'Interno contenenti i c.d. indicatori di anomalia, che sono finalizzati ad agevolare gli operatori nell'individuazione delle operazioni sospette; la normativa in questione identifica i soggetti tenuti alle segnalazioni (richiamati nell'art. 41), l'ente destinatario delle medesime (l'UIF o Unità d'Informazione Finanziaria, costituita presso la BANCA D'ITALIA) e i criteri per individuare le operazioni sospette.



I soggetti tenuti alle segnalazioni delle operazioni sospette all'UIF, però, ben potrebbero essere obbligati a segnalazioni analoghe in forza di norme antiriciclaggio emanate da altri Paesi a loro applicabili in considerazione di criteri di collegamento sovranazionali.

E' il caso, ad esempio, della Circolare n. 706 del 5 gennaio 2011, intitolata "*Updated Anti-Money Laundering Rules and Regulations*", emanata dal Bangko Sentral Ng Pilipinas, cioè dalla Banca Centrale delle Filippine, con l'intento di assicurare che la Repubblica delle Filippine e gli istituti finanziari e creditizi considerati nella Circolare non vengano utilizzati rispettivamente quali luogo di riciclaggio di denaro e strumenti per riciclare disponibilità economiche di provenienza illecita. La normativa antiriciclaggio della Circolare è dichiarata applicabile a tutti gli istituti finanziari e creditizi supervisionati e regolamentati dalla Banca Centrale delle Filippine, incluse le loro filiali e le sedi secondarie "*... ovunque le medesime siano localizzate*", e quindi anche al di fuori delle Filippine. Sul punto la Sezione X802 della Circolare chiarisce che una banca autorizzata dalla Banca Centrale delle Filippine a costituire filiali o uffici nelle o anche fuori delle Filippine sarà responsabile dell'attività di tali filiali e uffici negli stessi limiti e come se tale attività fosse stata svolta presso la sede centrale, con la precisazione che "*... una banca e le sue filiali e uffici saranno considerati quali un'unica unità*".

Pertanto, in materia di adempimenti antiriciclaggio, le filiali e le sedi secondarie di banche e società finanziarie filippine costituite e operanti in Italia sono soggette sia alla normativa italiana sia alle disposizioni della Circolare n. 706/2011.

Nel caso dell'obbligo di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (Sezione X807), la Circolare dispone che gli operatori ad essa assoggettati - cioè sia le banche e le società finanziarie filippine sia le loro filiali e uffici esteri - segnalino al Comitato Antiriciclaggio filippino tutte le operazioni sospette entro 10 giorni dal verificarsi delle stesse; la segnalazione in sé non comporta la violazione delle norme in tema di riservatezza e confidenzialità delle informazioni, ma i segnalanti sono tenuti a non comunicare a terzi estranei l'avvenuta segnalazione sotto comminatoria di sanzioni penali. La Sezione X811 della Circolare prevede sanzioni amministrative ove siano violate le disposizioni in essa contenute, che possono comportare sia la sospensione o la rimozione dalle posizioni assunte nell'istituzione considerata sia il pagamento di penalità.

Occorre quindi verificare la possibile sussistenza di conflitti nell'applicazione delle normative in questione (italiana e filippina) in punto di obblighi di segnalazione delle operazioni sospette con particolare riferimento ai destinatari delle segnalazioni.

Quanto alla normativa italiana, l'art. 46, primo comma, del [D. Lgs. n. 231/2007](#) fa divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui all'art. 41 e a chiunque ne sia a conoscenza "*... di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione fuori dai casi previsti dal presente decreto*" (il quale,